



AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 12 del 31/03/2021

Oggetto: Decadenza dal beneficio del contributo di euro **42.765,67** concesso alla ditta **PIZZA E COMPUTER S.R.L.S.**, con sede legale e unità locale in Napoli alla Via Lauria, 4 Is. G6 Codice fiscale e Partita IVA **08293061217**, con la Disposizione Dirigenziale n. 41 del 12/5/2016 DISP/2016/0001886 del 18/5/2016, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n 267 del 14 settembre 2004.

Il Dirigente ad interim del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2 del 20/01/2014, registrata all'I.G. al n. 24 del 29/1/2014, è stato approvato il *Bando di concessione contributi a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Rimodulazione programma 2011 – annualità 2013"* ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 267 del 14 settembre 2004 e i relativi allegati, e con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto all'imputazione della spesa complessiva di € 5.600.000,00 e al riparto della dotazione finanziaria su ciascuna delle linee d'intervento previste con la deliberazione di G.C. n. 571 del 2/8/2013, che ha approvato il Programma di interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano 2011 - annualità 2013;
- con Disposizione dirigenziale n. 21 del 4/3/2014, modificata con Disposizioni dirigenziali n. 40 del 7/5/2014, n. 50 del 9/6/2014, n. 90 del 14/10/2014 e n. 99 del 12/11/2014, è stata nominata la Commissione – prevista dall'art. 10 comma 3 del Bando "*Selezione delle domande di agevolazione*" – per la valutazione delle domande di partecipazione al bando di che trattasi;
- a completamento dei lavori della Commissione, con determinazione dirigenziale n. 21 del 5/8/2015, registrata all'I.G. al n. 1390 del 17/8/2015 sono state approvate, secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 lett. f) e lett. g) del Bando, le graduatorie delle istanze pervenute nell'ambito del Bando *de quo*;
- il progetto di investimento proposto dalla ditta **PIZZA E COMPUTER S.R.L.S.** - per un importo pari a **€ 92.314,00, ritenuto ammissibile per € 65.793,33** ai sensi del Bando in oggetto - si è utilmente collocato nella graduatoria per la linea di *Intervento 2 - Sostegno a processi di consolidamento e di innovazione* con il punteggio di 56;
- in data 12/5/2016 il legale rappresentante dell'impresa ha sottoscritto l'Atto di Adesione ed Obbligo - prot. PG/2016/0409326 del 12/5/2016, relativo alla concessione dell'agevolazione di cui all'oggetto, impegnandosi ad accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e nei documenti in esso richiamati, con particolare riferimento all'art. 14 del Bando stesso;
- con la Disposizione Dirigenziale n. 41 del 12/5/2016 DISP/2016/0001886 del 18/5/2016 è stato definito il contributo erogabile, ai sensi dell'art. 6 – *Tipologia e misura del Finanziamento* commi 1 e 2 del Bando di concessione delle agevolazioni *de quo*, pari ad **€ 42.765,67** di cui:
 - **€ 21.382,83** a fondo perduto;
 - **€ 21.382,83** finanziamento agevolato da restituire;
- con atto di liquidazione n. 48 del 30/11/2016 - e conseguente mandato di pagamento n. 1186 del 17/2/2017 - è stata erogata alla ditta in oggetto la somma di **€ 21.310,13** corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori, attestante l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'investimento realizzato al 120° giorno dalla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo;
- in data 13/6/2017 con prot. n. PG/2017/463697, l'impresa ha consegnato a mano domanda di erogazione del contributo a titolo di SALDO, attestando l'ultimazione dell'investimento realizzato entro i 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo,

in ottemperanza all'art. 13 comma 4 del bando in oggetto;

- con le note prot PG/2017/591810 del 25/07/2017 e PG/2018/129205 del 07/02/2018 il Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico ha richiesto chiarimenti e/o integrazioni sulla sopracitata documentazione consegnata, che sono stati poi forniti dall'impresa con le rispettive note prot PG/2017/591810 del 25/7/2017 e PG/2018/129205 del 7/2/2018 ;
- successivamente, con la nota prot. PG/2018/244288 del 12/3/2018 è stata comunicata alla ditta la data del 16/3/2018 per effettuare una verifica ispettiva presso i locali oggetto dell'investimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del Bando (Ispezioni, controlli e revoche dei contributi) che prevede, al comma 1, che *“il comune di Napoli effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d'ufficio nonché le visite ispettive in loco necessarie al fine di accertare il rispetto del presente Bando e della legge applicabile in materia, dalla data di presentazione della domanda fino ai tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota di rimborso soggetta a restituzione”*;
- durante la visita in loco sopra citata, sono stati rilevati alcune difformità che hanno determinato un esito negativo della verifica. Tale esito, unitamente alle relative motivazioni, è stato attestato con il *Verbale di controllo e di notifica degli esiti della visita ispettiva n° 16 del 16/03/2018 – PG/2018/267696 del 19/03/2018*, trasmesso a mezzo pec all'impresa in data 19/03/2018, con il quale sono stati concessi 15 giorni alla ditta per presentare eventuali controdeduzioni;
- nelle controdeduzioni al verbale di verifica di cui sopra prodotte dall'impresa in data 03/04/2018 ed acquisite al ns. protocollo con PG/2018/335222 del 10/04/2018, il legale rappresentante, tra l'altro, ha invitato il Servizio a recarsi nuovamente presso l'unità locale al fine di visionare il bene *“E-commerce completo di kit acquisto con carte di credito (www.pizzaecomputer.it)”* (non disponibile durante la precedente verifica in loco del 16/3/2018) con l'ausilio di un proprio tecnico specializzato;
- la valutazione delle controdeduzioni di cui sopra, come riportato nella scheda di verifica istruttoria del 17/4/2018, non ha reso possibile il superamento di alcuni rilievi contestati in occasione della verifica in loco, comportando il mancato riconoscimento di € **13.365,00** dal totale del piano degli investimenti; al contempo è stato disposto un ulteriore sopralluogo presso l'impresa per la verifica del bene *“E-commerce completo di kit acquisto con carte di credito (www.pizzaecomputer.it)”* ;
- l'esito negativo di anche detto ulteriore sopralluogo, effettuato in data 7/5/2018 è stato riportato nell'*Appendice al Verbale di controllo e di notifica degli esiti della visita ispettiva n° 16 del 16/3/2018 – PG/2018/417412 del 8/5/2018*, trasmesso a mezzo PEC all'impresa in pari data;
- a chiusura del procedimento di verifica ispettiva *in loco*, con la nota prot PG/2018/0526019 del 8/6/2018, si inviava alla ditta la *Scheda verifica controdeduzioni ai verbali di controllo e di notifica degli esiti delle visite ispettive del 7/6/2018* con la quale si comunicava anche il mancato riconoscimento della spesa relativa al bene *“E-commerce completo di kit acquisto con carte di credito (www.pizzaecomputer.it)”* ed alla decurtazione del valore corrispondente di € **15.000,00**;

Considerato che:

- l'art. 8 comma 3 del Bando *de quo* prevede, tra l'altro, che le variazioni in diminuzione del totale dell'investimento ammissibile *“... non possono in nessun caso essere superiori al*

20%...” e, tra i motivi di revoca del contributo, l’art. 14 comma 2 elenca “*m. l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e/o ammessi dal Comune di Napoli, in sede di verifica della domanda di erogazione del saldo, risulti inferiore all’80% degli investimenti ammissibili*”;

- in esito alle decurtazioni effettuate, la percentuale di realizzazione dell’investimento certificato è risultato pari al **52,10%** dell’importo originariamente previsto e pertanto, sussistendo i motivi di revoca del contributo ai sensi del citato art. 14 comma 2 lett. m) del Bando, con la nota prot PG/2018/0526019 del 08/06/2018 si comunicava l’avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- successivamente, in data 22/6/2018 l’impresa PIZZA E COMPUTER S.R.L.S. ha consegnato le proprie controdeduzioni all’avvio del procedimento di revoca del contributo, acquisite al Protocollo Generale dell’Ente al PG\2018\575918 del 22/06/2018;
- a motivo di una riorganizzazione interna sia dello scrivente Servizio sia dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani, e in seguito dell’intera macchina amministrativa comunale, tali controdeduzioni non sono state riscontrate, con una sospensione, di fatto, del procedimento avviato;
- pertanto, sussistendo ancora ad oggi i motivi di revoca del contributo ai sensi del citato art. 14 comma 2 lett. m) del Bando e nell’ottica di garantire la più ampia e maggiore partecipazione possibile da parte della beneficiaria, questo Servizio, con nota PG/2021/177614 del 1/3/2021 - trasmesso in pari data a mezzo PEC, ha comunicato nuovamente l’avvio del procedimento di decadenza dal beneficio del contributo concesso;
- le controdeduzioni fornite dal legale rappresentante dell’impresa con la nota prot. PG/2021/244826 del 22/3/2021 non sono accoglibili e, di conseguenza, non superano quanto contestato con il procedimento di revoca avviato con la nota prot PG/2021/177614 del 1/3/2021 in quanto:
 - nulla di quanto dichiarato nella citata nota dall’impresa è pertinente ai rilievi formulati da questa Amministrazione in seguito alle irregolarità che sono state rilevate e verbalizzate durante le verifiche ispettive condotte presso l’unità locale oggetto dell’investimento *de quo*; si rammenta che tali irregolarità hanno comportato il mancato riconoscimento di numerosi beni – con taglio delle relative spese – previsti dal piano degli investimenti agevolato con l’iniziativa in oggetto e, pertanto, sono alla base del procedimento di decadenza del beneficio del contributo concesso ai sensi dell’art. 14 comma 2 lett. m) del Bando;
 - per quanto concerne il termine entro il quale questo Servizio ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli per accertare la corretta realizzazione del progetto imprenditoriale, si rappresenta che, contrariamente a quanto dichiarato dall’impresa, questo è stato rispettato. Difatti, l’istanza di erogazione del Saldo è stata presentata dall’impresa in data 13/6/2017 - con prot. PG/2017/463697 – e perfezionata in data 27/2/2018 – con prot. PG/2018/198941 – mentre le verifiche ispettive sono state condotte in data 16/3/2018 e 7/5/2018, quindi ampiamente nei termini previsti dall’art. 14 co.1 del Bando che recita “*...Il Comune di Napoli effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali / d’ufficio nonché le visite ispettive in loco necessarie al fine di accertare il rispetto del presente Bando e della legge applicabile in materia, dalla data di presentazione della domanda fino ai tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetta a restituzione...*”;
 - il richiamo all’art. 2 co.2 e co.4 della Legge 241/90 effettuato dalla ditta nella sua nota è irrilevante ai fini del procedimento di cui si sta trattando. L’istanza di Saldo trasmessa dall’impresa è risultata carente di buona parte della documentazione necessaria all’erogazione dell’ultima tranche del contributo; pertanto, nell’ottica di

agevolare la beneficiaria, le è stato chiesto con diverse note – che hanno di volta in volta interrotto i termini di conclusione del procedimento di erogazione del Saldo – di integrare quanto mancante. L'impresa ha completato tale trasmissione solo con l'invio della nota PG/2018/198941 del 27/2/2018; al fine di accertare quanto dichiarato dall'impresa, entro i successivi 30 giorni, ovvero in data 16/3/2018, è stata effettuata la prima verifica ispettiva in loco, dalla quale sono emerse le criticità - già descritte nelle comunicazioni precedenti – mai sanate dall'impresa e che, di fatto, hanno dato avvio al procedimento di revoca;

- per configurarsi quanto previsto dall'art. 2 bis co.1 e co. 1bis della Legge 241/90, non basta che si verifichi un generico ritardo dell'azione amministrativa, come dichiarato dall'impresa, ma, piuttosto, che il ritardo sia stato creato volontariamente o comunque colposamente da parte dell'Ente e, soprattutto, che il destinatario del provvedimento abbia in effetti poi ottenuto un provvedimento favorevole o comunque ne abbia diritto. Ipotesi non ricorrenti, tra l'altro, giacché la bassa percentuale di realizzazione del progetto imprenditoriale dell'impresa Pizza e Computer srls - pari ad appena il 52,10% del totale dell'investimento – è motivo di revoca del contributo ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. m) del Bando.

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto sopra esposto e in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 14 comma 2 lett. m) del Bando in oggetto - ancora ad oggi sussistenti e valide per la beneficiaria - dover dichiarare la decadenza dal contributo di **42.765,67** concesso alla **PIZZA E COMPUTER S.R.L.S.** con la predetta Disposizione Dirigenziale n. 41 del 12/5/2016 - DISP/2016/0001886 del 18/5/2016;

Letto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,

- Dichiarare la decadenza dal contributo di euro **42.765,67** concesso alla ditta **PIZZA E COMPUTER S.R.L.S.**, con sede legale e unità locale in Napoli alla Via Lauria, 4 Is. G6 Codice fiscale e Partita IVA **08293061217**, con la Disposizione Dirigenziale n. 41 del 12/5/2016 - DISP/2016/0001886 del 18/5/2016 e relativo alla domanda di partecipazione al *Bando di concessione contributi a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Rimodulazione programma 2011 – annualità 2013"* ai sensi dell'art. 14 della Legge 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 267 del 14 settembre 2004 in quanto l'ammontare degli investimenti effettivamente ammessi ad agevolazione dal Comune di Napoli, in sede di verifica della domanda di erogazione del saldo e a seguito di verifica ispettiva *in loco*, è inferiore all'80% degli investimenti originariamente approvati;
- Procedere al recupero della somma di € **21.310,13** - già corrisposta a SAL - **rivalutata e maggiorata degli interessi con le modalità previste dall'art. 14 comma 4 del bando.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice competente secondo i termini previsti dal vigente ordinamento.

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – dell'art. 13, comma 1, lett. b) e dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

La presente disposizione dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.10 – comma 1 del D.L.vo 267/2000.

Si allegano, per formare parte integrante e sostanziale della presente disposizione, i seguenti allegati per un totale di n. 13 pagine:

- *nota prot. PG/2021/177614 del 1/3/2021 di avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;*
- *controdeduzioni formulate dall'impresa ed acquisite al PG/2021/244826 del 22/3/2021.*

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Giuseppe Imperatore

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.